

- (10) Occorre fissare per il 2009 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 128, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione.
- (11) Occorre fissare per il 2009 i massimali di bilancio applicabili al sostegno specifico previsto al titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per gli Stati membri che concedono tale sostegno in base all'articolo 72, paragrafo 4, del suddetto regolamento, stabiliti in base alla loro comunicazione.
- (12) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 73/2009.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi relativi alla Spagna per il 2009 e gli anni successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:

«2009: 5 043,7

2010: 5 038,4

2011: 5 021,0

2012: 5 032,8»

*Articolo 2*

1. I massimali di bilancio per il 2009, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

2. I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3. I massimali di bilancio per il 2009, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2009 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelle indicate nell'allegato IV del presente regolamento.

5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel 2009 sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.

6. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel 2009 sono quelli indicati nell'allegato VI del presente regolamento.

7. I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 128, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VII del presente regolamento.

8. I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VIII del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

